Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Puglia
   b. Provincia BRINDISI

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI X NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI X NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	4762	2310
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	339	213
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	5101	2523

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	569	287
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	22	12
c.	N° totale di iscritti (a + b)	591	299

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31/12/03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	5	1
b.	Per richiesta nominativa	20	2
c.	Tramite convenzione	80	19

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	0	0
b.	Per richiesta nominativa	0	0
c.	Tramite convenzione	12	5

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	15

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	4

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	113	20
b.	Da 36 a 50 dipendenti	49	9
c.	Oltre 50 dipendenti	1074	95

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	34	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	34	0

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	34	0
b.	Da 13 a 24 mesi	0	0
c.	Oltre i 24 mesi	0	0

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	15
b.	Tirocini d'orientamento	0
c.	Contratti di formazione lavoro	3
d.	Contratti di apprendistato	1
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	0

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	0
b.	Convenzioni stipulate	0

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	0
b.	Da 13 a 24 mesi	0
c.	Oltre i 24 mesi	0

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	2
b.	Compensazioni intraregionali	63
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	19

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	23

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

trumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Puglia
   b. Provincia LECCE

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)
   a. Il Comitato tecnico è stato istituito SI X NO
   b. Il Comitato tecnico è operativo SI X NO

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 2
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase) 81

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	14653	7434
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	732	468
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	15385	7902

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	2462	1348
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	46	26
c.	N° totale di iscritti (a + b)	2508	1374

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31/12/03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	289	141
b.	Per richiesta nominativa	111	25
c.	Tramite convenzione	07	02

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica	10	08
b.	Per richiesta nominativa	03	/
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	229

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	08

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti	478	177
b.	Da 36 a 50 dipendenti	314	135
c.	Oltre 50 dipendenti	203	108

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	11	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	11	11

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	/	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/	/
c.	Oltre i 24 mesi	11	11

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	03
b.	Tirocini d'orientamento	/
c.	Contratti di formazione lavoro	07
d.	Contratti di apprendistato	/
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	/

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	/
b.	Convenzioni stipulate	/

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	/
b.	Da 13 a 24 mesi	/
c.	Oltre i 24 mesi	/

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	/
b.	Compensazioni intraregionali	/
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	39

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	96

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	/
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	/

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	/
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	67 DENUNCIATE D.P.L.

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n.68/99

Strumento di rilevazione dati rivolto alle Regioni e alle Province Autonome.

Anno 2003

1. Dati identificativi
   a. Regione Puglia
   b. Provincia FOGGIA

2. Comitato tecnico (Legge 68/1999, art.6, c.2, lett.b)

a.	Il Comitato tecnico è stato istituito	SI X	NO	
b.	Il Comitato tecnico è operativo	SI	NO X	

3. Operatività delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni di disabilità (Legge 68/1999, art.1, c.4)
   a. N° di Commissioni sanitarie operative 15
   b. N° di accertamenti effettuati (pratiche evase)

4. Iscrizioni all'elenco unico provinciale (Legge 68/1999, art.8)

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili, al 31 dicembre 2003	7100	3103
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18, al 31 dicembre 2003	632	393
c.	N° totale di iscritti al 31 dicembre 2003 (a + b)	7732	3496

5. Iscrizioni all'elenco unico provinciale dal 1gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	N° di iscritti disabili	750	282
b.	N° di iscritti ai sensi dell'art. 18	18	6
c.	N° totale di iscritti (a + b)	768	288

6. Stato di aggiornamento delle graduatorie

a.	Data ultimo aggiornamento	31/12/03

7. Avviamenti lavorativi disabili effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica		
b.	Per richiesta nominativa	83	24
c.	Tramite convenzione	2	/

8. Avviamenti lavorativi ex art.18 effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		Totale	Di cui Femmine
a.	Con chiamata numerica		
b.	Per richiesta nominativa	5	1
c.	Tramite convenzione	/	/

9. Avviamenti lavorativi falliti (risoluzione del rapporto di lavoro) registrati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

		N°
a.	Avviamenti lavorativi falliti	2

10. Avviamenti lavorativi presso aziende non soggette all'obbligo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		N°
a.	Avviamenti lavorativi	2

11. Quota di riserva (totale lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono avere alle dipendenze) per provincia, per classe dimensionale delle imprese obbligate al 31 dicembre 2003 (art.3 Legge 68/99)

		Totale quota di riserva	Di cui n° posti scoperti
a.	Da 15 a 35 dipendenti		
b.	Da 36 a 50 dipendenti		
c.	Oltre 50 dipendenti		

12. Convenzioni (art. 11 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°	
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	21	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
b.	Convenzioni stipulate	8	

13. Durata delle convenzioni (art. 11 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni	Di cui finanziate ex art.13 L.68/99
a.	Fino a 12 mesi	7	
b.	Da 13 a 24 mesi	1	
c.	Oltre i 24 mesi		

14. Iniziative formative connesse alla stipula delle convenzioni ex art. 11 Legge 68/99 – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N. disabili interessati
a.	Tirocini formativi	
b.	Tirocini d'orientamento	
c.	Contratti di formazione lavoro	
d.	Contratti di apprendistato	
e.	Iniziative ex art. 11, c. 5 L. 68/99	

15. Convenzioni (art. 12 Legge 68/99) – periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003

		N°
a.	Convenzioni per le quali è pervenuta richiesta	
b.	Convenzioni stipulate	

16. Durata delle convenzioni (art. 12 Legge 68/99), in mesi

		N° delle convenzioni
a.	Fino a 12 mesi	
b.	Da 13 a 24 mesi	
c.	Oltre i 24 mesi	

17. Provvedimenti di esenzione dagli obblighi e sospensioni totali temporanee nell'anno 2003 (art. 5 Legge 68/99)

		N°
a.	Esoneri parziali	2
b.	Compensazioni intraregionali	
c.	Sospensioni temporanee (art.3 c.5 L.68/99)	

18. Certificazioni di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)

		N°
a.	Certificazioni di ottemperanza rilasciate	344

19. Fondo regionale (art.14 Legge 68/99)

		€
a.	Consistenza finanziaria complessiva delle risorse affluite al Fondo regionale al 31 dicembre 2003	
b.	Impegni di spesa assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003	

20. Sanzioni (art.15 Legge 68/99)

		N°
a.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato invio prospetto informativo	
b.	Sanzioni amministrative comminate per ritardato adempimento obblighi di assunzione	

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1999, n. 19

"NORME IN MATERIA DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO E DEI SERVIZI ALL'IMPIEGO".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le azioni, le strategie e l'organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l'occupazione della Unione europea, dello Stato e della Regione per conseguire l'obiettivo finale della parità dei cittadini per l'attuazione del diritto al lavoro e alla crescita professionale.

Art. 2
(Sistema regionale per l'impiego)

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.

3. Il sistema regionale per l'impiego si articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni e altri enti locali, favorendo in particolare:

a) la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
b) l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
c) la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;
d) il coordinamento e l'integrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con particolare attenzione alla interconnessione del Sistema informativo lavoro - Puglia (SILP) con il sistema degli enti bilaterali e l'Osservatorio regionale banche - imprese;
e) l'attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.

4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l'impiego l'"Agenzia regionale per il lavoro" di cui all'art. 5 e i "Centri territoriali per l'impiego" costituiti dalle Province ai sensi dell'art. 7.

TITOLO II
FUNZIONE DELLA REGIONE - ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

Art. 3
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Alla Regione competono la programmazione, il coordinamento, l'indirizzo, la valutazione e il controllo delle iniziative:

a) per incrementare l'occupazione e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità, compreso il servizio - sistema rete - EURES;
b) per l'occupazione dei soggetti di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) per il reimpiego dei lavoratori in mobilità e per l'inserimento - reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate - deboli (Servizi di accompagnamento al lavoro - SAL);
d) la ricollocazione in ambito regionale del personale pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e riqualificazione terranno conto delle richieste avanzate delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 35 bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
e) per l'attivazione di stages e tirocini formativi, borse lavoro, piani di inserimento professionale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive integrazioni;
f) per progetti di lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 e successive modifiche e/o integrazioni;
g) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori privati come previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
h) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come previsto dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
i) per le attività di predisposizione di motivati pareri per le procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Alla Regione compete, altresì, nel rispetto della

normativa statale, l'esercizio delle funzioni in materia di eccedenza di personale relative a:

a) esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria;

b) esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti pubblici; per questi ultimi per le sole procedure eventuali previste dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, qualora interessi esclusivamente l'ambito provinciale, è delegato alle Province nell'ambito della gestione delle controversie collettive.

4. Spetta, infine, alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque, disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di lavoro, escluse quelle che permangono in capo allo Stato.

Art. 4

(Piano pluriennale e annuale per l'occupazione)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione adotta piani pluriennali e piani attuativi annuali per le politiche del lavoro e per le politiche formative integrate con i sistemi educativi.

2. Il piano pluriennale per l'occupazione prevede al proprio interno:

a) l'indicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale;

b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;

c) le modalità di verifica e di monitoraggio.

3. Il piano pluriennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano annuale è adottato con delibera di Giunta regionale.

4. I piani di cui al comma 3 devono acquisire il preventivo parere della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro di cui all'art. 8. La seduta della Commissione a ciò dedicata è preceduta da apposita seduta congiunta degli organi collegiali di cui agli artt. 8 e 9 e delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

5. La seduta congiunta degli organi collegiali di cui al comma 4 costituisce momento di incontro, di raccordo e di verifica nell'ambito delle competenze e funzioni di ciascun organismo. La seduta congiunta è convocata annualmente dal Presidente della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro.

Art. 5

(Agenzia regionale per il lavoro)

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. L'Agenzia, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di:

a) consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per l'impiego in materia di politiche per l'impiego, processi formativi e semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro;

b) elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi;

c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;

d) gestione del SILP e delle banche dati, integrando e riarticolando nel sistema l'attuale Osservatorio del mercato del lavoro (OML), in rete con il Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale. Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'architettura del SILP, sulla base degli orientamenti e degli standards indicati dalla struttura nazionale del SIL, anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;

e) progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per l'impiego;

f) stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);

g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta.

3. L'Agenzia opera nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'Agenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.

5. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori.

6. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dell'Agenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.

7. Il Direttore generale formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.

8. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia.

9. Con apposito regolamento generale dell'Agenzia vengono disciplinate tra l'altro:

a) le modalità di nomina e funzionamento degli organi;

b) i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con gli organismi consultivi previsti dalla presente legge;

c) la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;

d) i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità.

10. Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III
FUNZIONI DELLE PROVINCE E CENTRI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO

Art. 6
(Funzioni delle Province)

1. Alle Amministrazioni provinciali compete l'esercizio delle attività e compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nelle seguenti materie:

a) servizi di collocamento e funzioni amministrative connesse;

b) collocamento agricolo;

c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

d) collocamento obbligatorio, con particolare attenzione all'attivazione e diffusione dei Servizi di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli - svantaggiate (SAL);

e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

f) collocamento dei lavoratori a domicilio;

g) collocamento dei lavoratori domestici;

h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

i) preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro con servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento ai percorsi formativi e di inserimento lavorativo, anche con riferimento all'occupazione femminile.

2. Alle Amministrazioni provinciali competono altresì le seguenti funzioni operative e gestionali:

a) gestione ed erogazione dei servizi di politiche attive del lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) gestione delle liste di mobilità dei lavoratori privati di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) gestione delle liste di disponibilità dei lavoratori pubblici di cui agli artt. 20 e 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito provinciale;

d) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'autoimpiego (creazione d'impresa individuale e cooperativa);

e) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi delle domande di lavoro;

f) risoluzione delle controversie collettive nell'ambito del territorio provinciale.

3. Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto degli indirizzi regionali e degli standards qualitativi, provvedono alla programmazione annuale, al monitoraggio e alla verifica (ex ante in itinere - ex post) del funzionamento e dell'integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta per il riordino e innovazione degli stessi. Per l'esercizio di tale funzione possono avvalersi dell'Agenzia regionale per il lavoro quale supporto tecnico progettuale.

4. Le Province possono stipulare apposite convenzioni con gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 7
(Centri territoriali per l'impiego)

1. Le Province istituiscono proprie strutture denominate "Centri territoriali per l'impiego".

2. I Centri sono articolati per ambiti distrettuali sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'art. 8.

3. Le Amministrazioni provinciali, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentiti gli enti locali e la Commissione provinciale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, individuano le sedi di insediamento e coordinamento dei Centri territoriali per l'impiego.

4. Le Amministrazioni provinciali possono prevedere, sulla base di motivate esigenze territoriali, d'intesa con i Comuni interessati e con parere della Commissione provinciale, articolazioni decentrate dei centri per l'impiego con sportelli polifunzionali di prima informazione e servizi amministrativi di certificazione.

5. I Centri territoriali per l'impiego sono i soggetti attuatori e le sedi amministrative di realizzazione di tutte le funzioni descritte all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché di ogni altra funzione che l'Amministrazione provinciale intende attribuire tra quelle di propria competenza. Come attività connesse ai servizi di politiche attive del lavoro i Centri devono comunque garantire:

a) servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, percorsi formativi;

b) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'autoimpiego;

c) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi della domanda.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 e in attesa della definizione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali, entro il 30 giugno 1999, istituiscono i Centri territoriali per l'impiego articolandoli, in via transitoria, per ambiti distrettuali sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

7. In sede di prima costituzione sono allocate all'interno dei Centri territoriali per l'impiego, su basi funzionali policentriche, le funzioni e le risorse umane per le politiche attive del lavoro, delle ex Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura (SCICA), nel rispetto delle funzioni, delle professionalità e delle competenze acquisite.

8. Con successivi atti, anche regolamentari o legislativi, i Centri territoriali saranno dotati di ulteriori risorse umane al fine di attuare l'integrazione dei servizi di osservatorio, dei servizi di orientamento, dei servizi di informazione, collegati ai sistemi formativi integrati.

TITOLO IV
RIORDINO E ISTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art. 8
(Commissione regionale per le politiche del lavoro)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per l'omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.

3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:

a) Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
b) due Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
c) un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
d) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
e) sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative.

4. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).

5. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area e i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Agenzia regionale di cui all'art. 5.

6. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Lo stesso regolamento prevede la costituzione di un unico Ufficio di presidenza, come struttura di coordinamento per i lavori della Commissione, nonché uno staff di segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni della Commissione avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti dalla Direzione regionale del lavoro.

7. La Commissione approva, altresì, le modalità di collaborazione con le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, istituite dalle Amministrazioni provinciali.

Art. 9
(Comitato istituzionale di coordinamento)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito il Comitato istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche del lavoro e le politiche formative.

2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale al lavoro ed è composto da:

a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
b) un rappresentante dell'ANCI;
c) un rappresentante dell'UNCEM.

3. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area ed i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Agenzia regionale di cui all'art. 5.

4. Il Comitato approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento del medesimo.

5. Il supporto tecnico alle decisioni del Comitato nonché le funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni organizzative di cui al regolamento previsto dall'art. 8, comma 6.

Art. 10

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro il 30 aprile 1999 le Amministrazioni provinciali istituiscono la Commissione

provinciale per il lavoro quale organo tripartito paritario, sede di concertazione e consultazione in ordine alle funzioni attribuite alle Province, composta in analogia alla Commissione regionale tripartita.

2. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento e le sottocommissioni. Per la costituzione di strutture di supporto saranno utilizzate prioritariamente le professionalità rivenienti dalla Direzione provinciale del lavoro.

3. Al fine di garantire il rispetto della specificità del mercato del lavoro agricolo, alle Commissioni provinciali per il lavoro sono affidate le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola nonché quelle assegnate alle stesse da delibere della Commissione regionale per l'impiego (CRI) Puglia, per l'espletamento delle quali il regolamento dovrà prevedere opportune modalità organizzative. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono inoltre affidati i compiti di progettazione e analisi, miglioramento domanda/offerta lavoro, rivenienti dalle Commissioni provinciali sciolte ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

TITOLO V
RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE

Art. 11
(Gestione e valorizzazione delle risorse umane)

1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l'impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari opportunità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.

3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

Art. 12
(Risorse strumentali e SILP)

1. Nell'ambito delle risorse strumentali trasferite al patrimonio regionale particolare rilievo, dotazione e articolazione operativa vengono assicurati al SILP.

Art. 13
(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie impegnate per l'attuazione della presente legge derivano da:

a) risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) altre risorse trasferite dallo Stato per le materie disciplinate dalla presente legge;

a) risorse del bilancio regionale anche nel quadro dei cofinanziamenti Ue.

2. Possono concorrere al finanziamento dei servizi e delle attività previste dalla presente legge le risorse messe a disposizione dagli enti locali nei rispettivi bilanci, nonché le risorse messe a disposizione da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo alle disponibilità dei soggetti imprenditoriali (enti bilaterali) e ai soggetti del privato sociale (terzo settore).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, con la legge di bilancio sono istituiti appositi capitoli di "entrata" ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cui far corrispondere capitoli di "spesa" per gli oneri rivenienti dalla presente legge:

a) parte ENTRATA: c.n.i. "Risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e altre risorse finanziarie dello Stato e della Ue";

b) parte SPESA: c.n.i. "Spese vincolate all'attuazione della legge regionale n. 19 del 5 maggio 1999 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e di servizi all'impiego".

4. La spesa complessiva per l'attuazione della presente legge viene autorizzata nei limiti delle entrate accertate nel capitolo di entrata correlato.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14
(Norme transitorie)

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell'art. 9, comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il personale in servizio presso l'Agenzia impiego Puglia transitano all'Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro.

2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dell'attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. È consentita al personale trasferito l'opzione tra le diverse tipologie di rapporto.

3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale.

4. È istituito presso la Regione un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per l'efficacia e la qualità dei servizi.

5. Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipano l'Assessore al lavoro, l'Assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle Province.

6. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri e della presente legge.

Art. 15

(Poteri sostitutivi)

1. In riferimento al Titolo I, Capo I, art. 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e i compiti spettanti ai diversi organi, strutture funzionali ed enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente legge, che comporti grave pregiudizio agli interessi regionali, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, assegna agli inadempienti un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 Maggio 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Note all'art. 1

– Si riporta il testo del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 pubblicato nella Gazz. Uff. 8-1-1998, n. 5.

D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469

Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzionari responsabili in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Capo I

Conferimento di funzioni

1. Oggetto. – 1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2), come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.

3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:

a) *vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero;*
b) *conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;*
c) *risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;*
d) *conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;*
e) *raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.*

2. Funzioni e compiti conferiti. – 1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

a) *collocamento ordinario;*
b) *collocamento agricolo;*
c) *collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;*
d) *collocamento obbligatorio;*
f) *collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;*
g) *collocamento dei lavoratori a domicilio;*
h) *collocamento dei lavoratori domestici;*
i) *avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;*
l) *preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;*
m) *iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.*

2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

a) *programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;*
b) *collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti.*
c) *programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;*
d) *programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;*
e) *indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini, formativi e di orientamento e borse di lavoro;*
f) *indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;*

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI BARI, 13 APRILE 2000 N. 48 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.
Abbonamenti presso la Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709
Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 19% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Legge regionale

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2000, n. 9
«BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002».
Pag. III